

ACCESSO AD ATTI, DATI E DOCUMENTI

Il diritto a conoscere atti, documenti o atti formati o detenuti dall'Amministrazione, può essere esercitato attraverso la visualizzazione degli stessi nel sito istituzionale dell'Amministrazione o, quando questi non sono pubblicati, con la richiesta di accesso, così come previsto dalle norme vigenti, quali:

- L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-Il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (decreto trasparenza).

L'accesso agli atti e documenti può essere richiesto all'Amministrazione con modalità diverse a seconda della tipologia di atto, documento o dato richiesto e delle prerogative del soggetto richiedente

ACCESSO DOCUMENTALE - ex legge 241/1990

L'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii. è il diritto degli “interessati”, ossia tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

La domanda di accesso documentale deve essere opportunamente motivata in funzione dell'interesse di cui sopra.

Consultare il *Regolamento accesso agli atti* sul sito web DRM

L'ACCESSO CIVICO

La legge garantisce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.

Sono previsti diversi diritti di accesso, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate e dei motivi della richiesta:

Accesso civico semplice. Richiesta, da parte di chiunque, di documenti e dati che la legge obbliga a pubblicare e che l'Amministrazione non ha reso disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

Accesso civico generalizzato (FOIA). Richiesta, da parte di chiunque, di documenti, dati e informazioni detenuti dal Ministero, ulteriori rispetto a ciò che è obbligatorio pubblicare per legge e non necessariamente legati a un interesse diretto, concreto e attuale da tutelare.

Ai sensi dell'art. 5, c. 6 del D.Lgs 33/2013 “Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati”.

Accesso civico – richiesta di riesame. Richiesta di riesame nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico (sia semplice che generalizzato) o di mancata risposta entro il termine, secondo le modalità indicate al punto 3 di cui sotto.

1. Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l'amministrazione abbia omesso di pubblicare, è esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata alla Direzione Regionale Musei Sardegna tramite:

- Posta ordinaria all'indirizzo: Direzione Regionale Musei Sardegna, Corso F. Cossiga snc – 07100 Sassari.
- Posta elettronica all'indirizzo e-mail: drm-sar@cultura.gov.it.
- Posta elettronica certificata: drm-sar@pec.cultura.gov.it

2. Accesso civico generalizzato (FOIA)

L'accesso civico generalizzato è disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016”, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un'ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l'ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

La richiesta di accesso civico è gratuita salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Deve essere presentata alla Direzione Regionale Musei Sardegna tramite:

- Posta ordinaria all'indirizzo: Direzione Regionale Musei Sardegna, Corso F. Cossiga snc – 07100 Sassari.



- Posta elettronica all'indirizzo e-mail: drm-sar@cultura.gov.it.
- Posta elettronica certificata: drm-sar@pec.cultura.gov.it

Il procedimento attivato con la richiesta di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

La DRM Sardegna ha provveduto ad individuare al proprio interno un ufficio competente a ricevere e gestire le richieste di accesso generalizzato.

3. Accesso civico - richiesta riesame

Ai sensi dell'art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico (sia semplice che generalizzato) o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 104/2010.

IL REGISTRO DEGLI ACCESSI

È l'elenco delle richieste di accesso ricevute per tutte le tipologie di accesso previste dalla norma e il relativo esito da pubblicare sul sito istituzionale della DRM Sardegna nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Linee guida ANAC FOIA

Responsabili e contatti

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per la DRM Sardegna è il Direttore Dott.ssa Luana Toniolo (nomina prot. n. 1855 del 09/06/2022).

L'indirizzo per l'inoltro delle richieste di accesso agli atti è:

PEO drm-sar@cultura.gov.it - PEC drm-sar@pec.cultura.gov.it

Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta da parte del RPCT è il Direttore Generale della DG Musei Prof. Massimo Osanna

Recapiti:

PEC dg-mu@pec.cultura.gov.it

PEO dg-mu@cultura.gov.it

